

Per la prima volta la parola potrebbe entrare nella Costituzione

In Repubblica, 25-9-1991

Il palazzo scopre l'Ambiente?

di ANTONIO CEDERNA

Tra poco la Camera dovrà discutere le modifiche che il Senato, prima delle ferie estive, ha approntato a tre articoli della Costituzione, introducendo per la prima volta la parola «ambiente». Così, col famoso e tanto spesso ignorato articolo 9, la Repubblica non tutelerà più soltanto il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, ma anche «l'ambiente»: e inoltre promuoverà la «collaborazione internazionale al fine di salvaguardare l'ecosistema». E all'articolo 24, dove si dice che tutti «possono agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti e interessi legittimi» si aggiunge «per la tutela degli interessi diffusi e degli interessi collettivi». E all'articolo 32, nella tutela della salute viene compresa «la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro».

Un passo in avanti è stato indubbiamente compiuto (nemmeno il Trattato di Roma del '57 che fondò la comunità europea nominava l'ambiente). Viene dunque assicurato il diritto all'ambiente, e il cittadino, non più come detentore di un bene individuale ma in quanto membro di una comunità, viene legittimato ad agire per la sua tu-

tela. Credo tuttavia che bisognerà fare un altro passo: aggiungere ad «ambiente» (che molti ritengono termine non privo di genericità, ovvero eccessivamente onnicomprensivo) un accenno al territorio, sostanza e contenitore di paesaggio e patrimonio storico-artistico, dal cui uso dipende la salvaguardia dell'ambiente in generale. Insomma è opportuno introdurre in qualche modo un riferimento alle risorse e ai valori della natura.

Ma la «natura» non ha mai avuto troppo fortuna nel nostro ordinamento: e per questo non

è inutile rievocare brevemente come nacque durante i lavori per la Costituzione l'articolo 9, inserito nei suoi «principi fondamentali».

I primi e gli unici a nominare la «natura» furono Aldo Moro e Concetto Marchesi che, il 30 ottobre 1946, proposero questo testo: «I monumenti artistici, storici «e naturali» del Paese costituiscono patrimonio nazionale e, in qualunque parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

(continua in IV di Cultura)

provato la legge-quadro sulle aree protette nazionali e regionali, per la conservazione e valorizzazione del «patrimonio naturalistico del Paese». (Né si deve dimenticare che nell'82 l'assemblea generale delle Nazioni Unite adottava la «Carta mondiale della natura»).

Il palazzo scopre l'Ambiente?

di ANTONIO CEDERNA

IL TESTO poi approvato dai commissari mantiene l'aggettivo «naturali» ma elimina (chi avesse la pazienza di andarsi a leggere i verbali capirebbe il perché) il «patrimonio nazionale», cancellando così un'espressione utile a indicare una responsabilità collettiva (lacuna a cui ripara oggi il testo del Senato riconoscendo ai cittadini il diritto alla tutela degli interessi «diffusi e collettivi»).

Una seconda modifica venne proposta in assemblea il 30 aprile '47. Solo i monumenti «artistici e storici» sono protetti dallo Stato, al quale compete anche «la tutela del paesaggio»: che non si aggiunge, come sarebbe stato logico e ragionevole, ai monumenti «naturali», ma li sostituisce. L'antica avversione di origine idealistica per la natura è dunque prevalsa tra i costituenti. Nella discussione finale («una stanca seduta», la definisce la stampa) si affronta la questione istituzionale: lo Stato viene sostituito con «la Repubblica» (memorabile l'invettiva di Concetto Marchesi contro la minacciata «raffica regionalista»). E l'articolo viene approvato nella sua forma definitiva: la Repubblica, oltre a tutelare patrimonio storico-artistico e paesaggio, promuove «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

Al dibattito conclusivo non poteva mancare il lato comico. Il democristiano Edoardo Clerici, da Como, ritiene che l'inserimento nella Costituzione della tutela di paesaggio e patrimonio storico-artistico sia una cosa «superflua, inutile e alquanto ridicola», del tutto «estranea» ai diritti e ai doveri dei cittadini. Basta e avanza, dice, l'editto del cardinale Bartolomeo Pacca del 1820, regnante Pio VII.

Coll'articolo 9 così definito, la Costituzione non faceva progressi rispetto alla legge allora

(e tuttora) vigente del '39, sulla protezione delle bellezze «naturali», firmata da Giuseppe Bottai. Una legge benemerita e ancor oggi essenziale, anche se quelle «bellezze naturali» erano da valutare quasi solo nel loro «esteriore aspetto»: così da fare del paesaggio una labile e soggettiva parvenza, soggetta di fatto alla sensibilità e agli umori di chi è preposto alla sua tutela. E ancora più indietro restava rispetto al disegno di legge del 1920 presentato dal ministro della Pubblica Istruzione, che altri non era che Benedetto Croce. Il quale nella relazione deplorava che si fosse tardato tanto «a impedire che siano state distrutte o manomesse le «bellezze della natura», aggiungendo con forza che esse sono «la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi «caratteri fisici» particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive»...

Ma cresce la sensibilità della gente

E' dunque sorprendente che oggi i senatori non abbiano voluto inserire un riferimento alla «natura», e sancire così una volta per sempre l'obbligo della sua salvaguardia: tanto più che in anni recenti non sono mancati costituzionalisti che si sono compiaciuti di affermare che l'articolo 9 non consente la tutela della natura

«in quanto tale», e quindi della fauna, della flora eccetera. I senatori hanno bensì inserito la collaborazione internazionale «al fine di salvaguardare l'ecosistema», espressione assai vaga ed astratta.

Eppure da decenni si assiste alla continua crescita della sensibilità per la natura nelle sue varie manifestazioni, e cresce con essa la domanda di ambienti naturali non manomesi, se appena vogliamo prestare attenzione alle infinite battaglie che in tutta Italia combattono associazioni, gruppi e comitati locali contro ogni genere di minacciati scempi. La stessa produzione legislativa lo dimostra. Innumerevoli sono le leggi regionali per la tutela di vegetazione, foreste, litorali, per l'istituzione di aree protette. La «protezione della natura» è regolata dal decreto presidenziale del '77 sul decentramento delle competenze. La legge Galasso dell'85 vincola *ope legis* intere categorie di beni (coste, montagne, parchi e riserve, boschi e foreste, vulcani eccetera) e obbliga le regioni a sottomettere a «specifiche normative d'uso e di valorizzazione ambientale il loro territorio», finalmente e correttamente facendo dipendere la salvaguardia di ambiente, paesaggio e natura da quell'araba fenice che da noi è la pianificazione urbanistica. La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (1986) parla esplicitamente di «protezione naturalistica», alla quale presiede il servizio «conservazione della natura».

E la Camera ha appena ap-

L'esempio viene anche dal Portogallo

Né mancano gli esempi stranieri. La Costituzione svizzera autorizza acquisizione ed esproprio per la creazione di riserve naturali; i «monumenti naturali» sono protetti dalla costituzione del Portogallo; nelle costituzioni dei Länder tedeschi leggiamo che lo Stato «protegge e cura i monumenti dell'arte, della storia, della natura e del paesaggio» (Renania-Palatinato); e che «il godimento delle bellezze naturali e la ricreazione nella libera natura sono garantite a chiunque» (Baviera). Più esplicita di tutte la Costituzione cecoslovacca: «Lo Stato tutela il patrimonio naturale e salvaguarda le bellezze naturali allo scopo di creare una sempre più ricca fonte di benessere per la popolazione».

Lo stato delle cose ci impone dunque di affermare con decisione la tutela integrata di paesaggio e natura: la cui manomissione non è causata solo dall'interesse della speculazione pubblica e privata, ma dalla stessa grave arretratezza di gran parte della nostra cultura. Per gli architetti che vanno per la maggiore e per tanti urbanisti sbandati paesaggio e natura non esistono di per sé, ma sono semplici oggetti da violentare, ovvero, come dicono, da «migliorare» coi loro capolavori, cioè coi metri cubi di cemento dello sfruttamento edilizio di rapina.

AMBIENTE = MODIFICAR ALLA COSTITUZIONE